



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI**

Ufficio 2
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

IL DIRETTORE GENERALE

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2022/1
Allegati: 3 (procedure, tabella, facsimile check-list)

**OGGETTO: Procedure operative per i
controlli
ufficiali sul sistema di Identificazione e
Registrazione (I&R) degli equini**

In riferimento all'oggetto, si trasmettono le procedure operative e il facsimile della check-list da utilizzare dal 1° gennaio 2023 per i controlli relativi al sistema di identificazione e registrazione (*di seguito denominato sistema I&R*) degli equini svolti dai Servizi Veterinari delle ASL ai sensi dell'attuale normativa di riferimento della UE e nazionale.

La check-list sarà informatizzata dal CSN e resa disponibile nell'applicativo "Controlli" del portale internet vetinfo per i controlli in oggetto effettuati a partire dall'anno 2023.

Si informa che le procedure e la check-list potranno essere revisionate qualora ritenuto necessario dalla scrivente Direzione Generale.

Ringraziando della collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale
*F.to Dr. Pierdavide Lecchini

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Direttore dell'Ufficio 2: dottor M. Ianniello - Referenti per il procedimento: dottoresse A.Sorgente e Giulia J. Manzullo

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

0029886-12/12/2022-DGSAF-MDS-P

**Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome
Servizi veterinari**

e, p. c.

CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Uffici 3, 4, 6 e 8 DGSAF

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio Affari Generali di Sanità
dipps.sags.div2@pecps.interno.it

**Comando Carabinieri per la tutela della salute
(NAS-Roma)**

Ispettorato Generale della Sanità militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
veterinaria@igesan.difesa.it

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV Reparto – Direzione di Veterinaria
carlo.minniti@carabinieri.it

AGEA coordinamento
protocollo@pec.agea.gov.it

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO SUL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE (I&R) DEGLI EQUINI SVOLTO DAI SERVIZI VETERINARI**Introduzione**

Nel presente documento si specificano alcuni aspetti operativi per l'effettuazione dei controlli ufficiali inerenti al sistema I&R negli stabilimenti in cui sono detenuti equini secondo la normativa vigente della UE e nazionale e per la compilazione delle relative check-list I&R. Sono inoltre riportate alcune istruzioni tecniche per l'utilizzo dell'applicativo *Controlli* del portale www.vetinfo.it.

Campo di applicazione e destinatari

Le presenti procedure si applicano a tutti gli allevamenti e agli stabilimenti di ricovero collettivo (maneggi, ippodromi, centri di incremento ippico e scuderie) presenti nel territorio di competenza dell'ASL. Destinatario della presente procedura è il Servizio Veterinario delle ASL, Autorità competente per l'effettuazione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del d.lgs. 134/22.

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI**Normativa Nazionale**

- Decreto legislativo 05 agosto 2022, n.134 e suo manuale operativo
- Decreto Ministeriale 30 settembre 2021 "gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini"

Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alla normativa in materia di sanità animale che modifica e abroga taluni atti in materia di sistema di identificazione e registrazione degli animali e, in particolare, l'articolo 269, inerente alla possibilità per gli Stati membri di adottare misure supplementari rispetto a quelle stabilite nello stesso regolamento in materia di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti in cui essi sono ospitati e l'articolo 268, inerente alle azioni correttive ed alle sanzioni;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
- Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Modalità Operative

Generalità

I controlli ufficiali inerenti al sistema I&R sono tesi a verificare la corretta Identificazione, oltre che Registrazione degli animali e degli stabilimenti nella Banca Dati Nazionale (BDN), per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.

Programmazione

DEFINIZIONE DEL CAMPIONE

Le attività registrate ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 134/22 e del DM 30 settembre 2021 da controllare annualmente sono almeno quelle selezionate in un numero minimo non inferiore al 5% (**3% dalla data di entrata in vigore del DM recante il manuale operativo del d.lgs. 134/22**) calcolato sul totale delle attività (allevamenti, maneggi, scuderie, centri di incremento ippico, ippodromi) attivi in BDN al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento.

In tale campione sono incluse le attività in cui gli animali sono detenuti per finalità diverse da quelle zootecniche e dalla produzione di alimenti.

MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI STABILIMENTI

Il campione delle attività di equini da sottoporre a controllo è estratto sulla base dell'analisi del rischio, ad eccezione di un 20-25% da estrarre casualmente.

Particolare cura deve essere dedicata dalla Autorità competente all'esecuzione dell'analisi del rischio effettuata per la selezione del campione e alla relativa documentazione.

La selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare almeno due criteri di rischio (ottimale 3 o più). Nell'applicativo *Controlli* è disponibile una funzionalità che consente, per ciascun criterio di rischio, di ottenere l'elenco delle attività con il numero di animali.

In caso di riscontro di un "livello significativo" di non conformità, la percentuale minima di controlli da effettuare nell'anno successivo dovrà essere aumentata.

Per ciascun anno di controlli, sarà eseguita una verifica dell'analisi del rischio, confrontando i risultati delle attività selezionate in base al rischio con quelli delle attività selezionate casualmente. L'analisi del rischio deve consentire di rilevare, nelle attività selezionate sulla base del rischio, un numero di infrazioni maggiore rispetto a quelle estratte con criterio casuale.

Il risultato di detta verifica sarà oggetto di analisi per una eventuale revisione della procedura di selezione del campione.

ESECUZIONE DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO

Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo

I controlli sono eseguiti in base al programma annuale sul campione di attività selezionate.

In base alla programmazione in atto a livello locale, i controlli sono assegnati ai veterinari ufficiali incaricati secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL.

PREAVVISO

Il controllo non prevede il preavviso dell'operatore, ad eccezione dei casi in cui esso è necessario per motivi operativi. In tali evenienze, il veterinario ufficiale potrà avvertire l'operatore con un preavviso massimo di 48 ore tramite mail/pec/fax o altra forma da specificare. Il preavviso è indicato nella checklist.

PREPARAZIONE DELL'INTERVENTO

In preparazione del controllo in loco, il veterinario ufficiale esegue le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e delle attrezzature di supporto al controllo stesso.

- visualizza gli elenchi delle attività filtrati rispetto a specifici criteri di rischio accedendo all'applicativo *Controlli* di vetinfo, sezione "Preparazione Intervento" e "Stampe per la selezione delle attività da controllare".
- stampa la check-list da utilizzare come verbale nel corso dell'ispezione, accedendo alla sezione "Preparazione Intervento" e "Stampa scheda" dall'applicativo *Controlli*, selezionando l'attività di interesse. La scheda così ottenuta è precompilata con i dati registrati in BDN ed è completa dei seguenti schemi:
 - Capi presenti in BDN, con la lista dei capi identificati che risultano presenti nell'attività (sulla base degli eventi registrati in BDN alla data di stampa);
 - Capi usciti, con la lista dei capi usciti dall'inizio dell'anno (sulla base degli eventi registrati in BDN alla data di stampa);
 - Altri capi: scheda in cui il veterinario ufficiale può trascrivere gli identificativi dei capi presenti nell'attività al momento dell'ispezione, ma non nell'elenco "Capi presenti in BDN", poiché il loro ingresso non risulta ancora registrato in BDN alla data di stampa. Per tali capi il veterinario ufficiale durante l'ispezione dovrà specificare se il ritardo della registrazione in ingresso è compatibile con i tempi previsti dalla normativa, contrassegnandolo con la lettera T nella colonna "Movimentazioni" della sezione "Verifica inserimenti/aggiornamenti".

Sulle check-list è stampato il CODICE STAMPA che, utilizzato in fase di registrazione nell'applicativo *Controlli*, consentirà di visualizzare gli elenchi dei capi presenti e dei capi usciti allegati alla stampa, indipendentemente dalle registrazioni in BDN effettuate nel periodo intercorso tra la data di stampa e la data di registrazione del controllo.

Alla voce di menu "Stampe" dell'applicativo *Controlli* sono disponibili le funzionalità per:

- la visualizzazione degli eventi registrati in BDN per l'attività oggetto della verifica dal 1° gennaio dell'anno del controllo alla data corrente. Per i capi oggetto di controllo, fino a un massimo di 60 capi alla volta, è possibile ottenere la stampa del numero di giorni intercorsi tra l'evento e la sua registrazione in BDN. L'elenco comprende anche le informazioni sul proprietario del capo e lo status DPA/non DPA risultanti in BDN, per consentire la verifica dell'aggiornamento della BDN con quanto riportato manualmente sullo SLID, in caso di modifiche rispetto al momento dell'emissione.
- la visualizzazione e la stampa delle movimentazioni in uscita registrate in BDN per l'attività oggetto della verifica dal 1° gennaio dell'anno del controllo alla data corrente. Per ciascuna di esse è riportata l'indicazione del numero del documento di accompagnamento informatizzato o dell'eventuale documento cartaceo (consentito nei soli casi previsti dal d.lgs. 134/22), e la data di registrazione dell'uscita in BDN.
- la visualizzazione e la stampa dei documenti di accompagnamento compilati in BDN per l'attività oggetto della verifica dal 1° gennaio dell'anno del controllo alla data corrente e per i quali l'uscita non è stata registrata, pur essendo trascorsi più di 7 giorni dalla data di uscita presunta, con l'indicazione della eventuale data di cancellazione dalla BDN.

CHECK-LIST E DOCUMENTAZIONE

In preparazione del controllo in loco, il veterinario ufficiale stampa dall'apposito menù dell'applicativo *Controlli*:

- A. Due copie della check-list I&R per equini, che riporteranno prestampati il Codice Stampa (da utilizzare in fase di registrazione nel sistema controlli), l'anagrafica dell'attività da controllare, il numero dei capi iscritti risultanti in BDN per l'attività alla data di stampa e il numero di uscite registrate dal 1° gennaio dell'anno del controllo alla data corrente senza documento di accompagnamento informatizzato, ossia compilato in BDN. Effettuata la stampa, il veterinario ufficiale barra (se non già prestampato) i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'attività ed indica nell'apposito spazio se si è dato o meno il preavviso. In caso di preavviso, inserisce la data, il mezzo utilizzato e motivazione da riportare nel campo note a disposizione del controllore.
- B. L'elenco degli eventi risultanti in BDN e riferiti al numero di capi da controllare, avvenuti dal 1° gennaio dell'anno del controllo alla data corrente, con l'indicazione del numero di giorni intercorsi tra ciascun evento e la data di registrazione in BDN. L'elenco comprende anche le denunce di nascita.
- C. L'elenco delle uscite registrate in BDN per l'attività oggetto della verifica dal 1° gennaio dell'anno del controllo alla data corrente, con l'indicazione del numero del documento di accompagnamento informatizzato o dell'eventuale documento cartaceo.
- D. L'elenco dei documenti di accompagnamento non utilizzati e non eliminati dalla BDN.

ATTREZZATURA E DISPOSITIVI

In preparazione del controllo in loco, il veterinario ufficiale predispose il materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) ed ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione del controllo, quale il lettore per transponder (transceiver) e altro.

Controllo nello stabilimento: accesso nello stabilimento e verifica

Le operazioni da effettuare durante il controllo in loco sono:

1. Presentazione del controllo

Il veterinario ufficiale si qualifica e si presenta al rappresentante dell'attività che partecipa al controllo; registra nella check-list il nominativo di quest'ultimo e tutti i dati richiesti dalla scheda non prestampati; illustra lo scopo del controllo.

2. Verifica dei dati anagrafici dell'attività.

Il veterinario ufficiale verifica la correttezza delle informazioni relative all'attività registrate in BDN, con particolare riferimento al tipo di attività, orientamento e capacità strutturale. In caso di informazioni non esatte o mancanti, anche a seguito di variazioni, prende nota dei dati corretti al fine di avviare la procedura di regolarizzazione.

3. Verifica numero di capi totali presenti nell'attività e loro identificazione

Il veterinario ufficiale verifica la effettiva consistenza dei capi tramite conteggio degli animali presenti nell'attività o tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, adeguatamente descritto nel campo note della check-list.

Nel caso di incongruenze tra il numero di capi presenti nell'attività e quello risultante da BDN, il veterinario ufficiale indica negli appositi campi della check-list, il numero di quelle che non sono da considerare anomalie, in quanto la registrazione degli eventi mancanti può ancora essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

4. Verifica della corretta identificazione e registrazione dei capi

Il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione e registrazione, *anche con la lettura dei mezzi di identificazione*, di tutti i capi presenti.

Per le attività con consistenza superiore ai 20 capi, il controllo dell'identificazione può esser fatto in un campione di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza, da calcolare secondo la tabella annessa alla presente procedura.

Stabilita la numerosità del campione da estrarre, il veterinario ufficiale procede all'estrazione casuale dei singoli capi da effettuare mediante metodi di campionamento che ne garantiscano l'efficacia, quali il campionamento casuale semplice o il campionamento casuale sistematico. **Il veterinario ufficiale deve necessariamente descrivere nell'apposito campo della check-list il metodo che ha adottato per la selezione dei capi del campione.**

Il veterinario ufficiale spunta la colonna "Controllato" nell'elenco capi della check-list in corrispondenza dei capi selezionati per le verifiche.

Qualora il controllo sul campione evidenzia non conformità di identificazione, anche se riscontrata in un solo capo, la verifica è estesa a tutti gli animali presenti nell'attività.

Il veterinario ufficiale verifica la presenza dei mezzi di identificazione e spunta nell'elenco capi quelli identificati in maniera non corretta, utilizzando la colonna corrispondente alla specifica irregolarità.

Nel caso di capi non identificabili, l'ispettore indica, nella sezione "Verifica Identificazione dei capi", il numero di essi che costituisce un'anomalia, differenziando i vari casi.

Tra i capi non identificabili sono da includere anche gli equini di età superiore ai 60 giorni per cui non è presente in BDN la denuncia di nascita ai sensi del DM 30 settembre 2021.

5. Verifica dei tempi di notifica

Il veterinario ufficiale verifica i tempi di notifica degli eventi (*incluse le comunicazioni dei passaggi di proprietà e delle variazioni di status a Non DPA (non destinato alla produzione di alimenti)*) relativi a tutti i capi (sia ancora presenti nello stabilimento all'atto del controllo, sia usciti) avvenuti nel periodo di interesse (dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di inizio del controllo). Nelle attività con numero di capi superiore a 20, la verifica dei tempi di notifica può essere effettuata su di un campione statisticamente rappresentativo. Il veterinario ufficiale procede alla **selezione dei capi del campione descrivendo necessariamente il metodo che ha adottato per tale selezione nell'apposito campo della check-list.**

L'applicativo *Controlli* consente, utilizzando la funzione di stampa *Tempi di notifica/registrazione eventi* che si trova nel menù *Controlli Identificazione e Registrazione*, la selezione di un campione casuale, rappresentativo di tutti gli eventi registrati in BDN per il periodo di interesse, sufficiente a rilevare almeno il 5% di casi di mancata conformità da parte dell'operatore, con un livello di confidenza del 95 %, considerando proporzionalmente sia le movimentazioni in entrata e sia in uscita.

Per i capi selezionati, sono stampati tutti gli eventi registrati in BDN e riferiti all'anno corrente, con la data di inserimento nel sistema, per la valutazione di eventuali ritardi.

Per i capi che risultano in BDN in carico allo stabilimento, la stampa riporta anche il codice fiscale del proprietario e lo status DPA/non DPA registrati in BDN.

Per i capi appartenenti al campione selezionato, nell'elenco capi si dovranno segnalare eventuali mancanze (M) o ritardate comunicazioni degli eventi (R), specificando eventualmente le situazioni per le quali la mancata registrazione rientra nei tempi previsti dalla normativa (T).

L'assenza di registrazione in BDN di un ingresso è evidenziata anche dal riscontro di capi nell'attività che non risultano nel registro BDN; l'assenza di registrazione in BDN di uscite è evidenziata anche dall'assenza di capi nell'attività che tuttavia risultano ancora presenti dal registro BDN.

Qualora il controllo su di un campione evidenzia non conformità, oltre naturalmente a seguito di valutazioni di qualsiasi tipo dell'Autorità competente, la verifica è estesa a tutti gli eventi avvenuti nel periodo di riferimento.

6. Verifica della presenza dei documenti

Il veterinario ufficiale verifica la presenza e la correttezza degli SLID e di ogni altra documentazione richiesta dalla normativa per i capi oggetto di controllo.

7. Esito del controllo

Il veterinario ufficiale indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza.

8. Valutazione dell'eventuale intenzionalità

Il veterinario ufficiale valuta l'eventuale carattere di intenzionalità delle infrazioni riscontrate. L'intenzionalità è indice di estrema gravità dell'infrazione stessa. Per intenzionale si intende la deliberata volontà di non rispettare la norma (ad es. manomissione dei mezzi di identificazione applicati ad un animale, modificazione non autorizzata dello SLID, macellazione clandestina di un animale, etc.).

9. Assegnazione delle prescrizioni e della tempistica di adempimento delle stesse prescrizioni

Il veterinario ufficiale assegna all'operatore le eventuali prescrizioni e un tempo massimo entro il quale correggere le carenze di conformità riscontrate.

È necessario riportare nella check-list tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

10. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate

Il veterinario ufficiale contrassegna il codice identificativo dell'animale risultato non conforme e identifica la tipologia della sanzione applicata nella apposita sezione della check-list.

11. Firma e timbro del Veterinario Ufficiale e firma del rappresentante dello stabilimento

Al termine dell'attività di controllo, tutte le check-list (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) devono essere datate, timbrate e firmate dal veterinario ufficiale, nello spazio dedicato a "il controllore", e dal rappresentante dello stabilimento, nello spazio dedicato a "l'operatore", al quale ne va consegnata una copia.

12. Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni nello stabilimento o tramite BDN e compilazione del relativo riquadro della check-list

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, si verifica l'adempimento di quanto prescritto effettuando un'ulteriore ispezione presso l'attività senza preavviso. È obbligatorio riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo in loco, il nome, il cognome, il timbro e la firma del controllore.

La verifica in loco può essere omessa se può essere eseguita consultando la BDN. In tal caso il Servizio Veterinario completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all'operatore della conclusione del controllo. Nel caso in cui la verifica in BDN evidenzia la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, il Servizio Veterinario applica le misure previste dalla normativa vigente e notifica all'operatore l'applicazione della relativa sanzione.

13. Chiusura del controllo

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, il veterinario ufficiale riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito campo della check-list. Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo.

14. Possibili violazioni relative ad altri settori di controllo o al sistema di I&R di altre specie

Qualora durante l'esecuzione del controllo sul sistema I&R degli equini, il veterinario ufficiale rilevi *possibili* non conformità relative a settori diversi, deve evidenziare tale evenienza nell'apposito campo della check-list. Al fine di attivare gli specifici controlli, al rientro presso la ASL, il veterinario ufficiale relaziona su quanto da lui accertato e consegna copia della check-list compilata al responsabile della ASL, affinché questi possa procedere ai successivi adempimenti.

Nel caso in cui sono rilevate non conformità che prevedono, al fine della loro risoluzione ai sensi del DM 30 settembre 2021, l'intervento degli Organismi di rilascio competenti sugli equini in esame, egli deve trasmettere la relazione su quanto da lui accertato all'Organismo di rilascio stesso affinché questi possa procedere ai successivi adempimenti.

Nel caso invece in cui il veterinario ufficiale rilevi non conformità relative al sistema I&R su capi di specie diversa dagli equini, attiva la procedura per l'esecuzione del conseguente controllo con la compilazione delle relative check-list.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro dell'attività da BDN, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla check-list andando a costituire parte del fascicolo di controllo dell'attività.

ALCUNE ULTERIORI INDICAZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DELLA CHECK-LIST

Nel riquadro "Consistenza Capi" il numero dei capi identificati presenti in BDN alla data corrente è prestampato. Il veterinario ufficiale deve completare tutte le altre voci dettagliate nel riquadro.

Il campo "Totale capi controllati" verrà calcolato automaticamente dall'applicativo *Controlli* all'atto della compilazione della check-list e non deve essere indicato manualmente dal compilatore. Esso sarà memorizzato nel sistema e stampato nel modulo prodotto dal sistema dopo la registrazione della check-list.

Per i capi selezionati per altre verifiche attinenti alla corretta registrazione dei loro eventi in BDN, deve essere contrassegnato il campo "Controllato" negli elenchi "Capi presenti in BDN", "Capi usciti" e "Altri capi"; per i capi "controllati" le eventuali non conformità devono essere tracciate negli appositi campi degli elenchi.

Il numero dei capi con transponder non leggibile e che non sono identificabili sono indicati nel campo "Numero capi in anomalia perché non identificabili";

I capi non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa, devono essere indicati nell'apposito campo.

Nella sezione Verifica Identificazione dei capi, il veterinario ufficiale compila i campi relativi ai capi non identificabili, indicandone il numero per ciascuna tipologia. I campi relativi ai capi con identificazione incorretta/incompleta sono calcolati automaticamente dall'applicativo all'atto della compilazione della check-list e non devono essere indicati manualmente. Essi sono stampati nel modulo prodotto dal sistema dopo la registrazione della check-list e valorizzati sulla base di quanto riportato dal veterinario ufficiale nel campo "Elenco Capi" per i singoli capi controllati.

Nel caso di riscontro di capi sprovvisti di identificazione, il veterinario ufficiale dovrà valutare se la mancata identificazione rientra nei termini previsti dalla normativa e indicare il numero di capi che rientrano in tale fattispecie nel campo "*di cui non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa*" nella sezione "Consistenza Capi".

Nella sezione “Verifica compilazione in BDN dei documenti di accompagnamento per le movimentazioni”, è precompilato il numero di movimentati per i quali non è stato prodotto un documento di accompagnamento informatizzato. Il veterinario ufficiale indica nell’apposito campo il numero di questi non imputabile all’operatore, che non costituisce un’anomalia sanzionabile.

Totale capi in anomalia

Il campo “Totale dei capi in anomalia” è calcolato automaticamente dall’applicativo *Controlli* all’atto della compilazione della check-list e non deve essere indicato manualmente dal compilatore; sarà memorizzato nel sistema e stampato nel modulo prodotto dal sistema dopo la registrazione della check-list. In tale campo sono compresi:

- il numero di capi contrassegnati come “Controllati” negli elenchi “Capi presenti in BDN”, “Capi usciti” e "Altri capi" e con almeno un’anomalia (ad esclusione delle mancate registrazioni degli eventi entro i termini previsti dalla normativa); ogni capo è considerato una sola volta anche se ha più di una non conformità;
- il “Totale capi non identificabili”, anch’esso è calcolato dal sistema sommando il numero dei capi indicato nei campi del riquadro Non Identificabili.

Adempimenti Post-Ispezione

Registrazione delle check-list nell’applicativo *Controlli*

La ASL registra nell’applicativo *Controlli* del portale internet vetinfo le informazioni inerenti a ciascun controllo effettuato, entro 30 giorni dalla conclusione del controllo stesso, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 134/22 e suo manuale operativo.

Indipendentemente dall’esito favorevole o sfavorevole, la ASL inserisce nell’applicativo *Controlli*, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce “Inserimento Documentazione”, le versioni scansionate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati entro 30 giorni dalla conclusione del controllo.

La ASL deve assicurare che le informazioni inserite nell’applicativo *Controlli* siano congruenti con tutto quanto riportato nei documenti caricati attraverso il sistema di upload, per non contraddire quanto inserito nell’applicativo con le conseguenti possibili carenze di conformità nel proprio comportamento ispettivo.

TABELLA

Controlli sul sistema I&R degli equini - Numerosità del campione *per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza*

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58